



Segreteria Regionale Puglia

Via G. C. Palma, 64 – 73100 Lecce
Tel. 334 6779419

PEC: conapopuglia@pec.it e.mail: puglia@conapo.it
sito internet: www.conapo.it

Prot. 09/2018 Lecce, 08 Luglio 2018

**Al Direttore Regionale
Vigili del Fuoco Puglia
Dott. Ing. Salvatore SPANO'**

e p.c.

Al Direttore Centrale

D.C.E.S.T.A.I.B.

Dott. Ing. Giuseppe ROMANO

**Alla Segreteria Generale
Co.Na.po.**

Oggetto: compiti ed attività del personale DOS.

A seguito del riscontro ricevuto dalla Dir. Reg. VV.F. Puglia, relativo alla nota di questa S.R. Co.Na.Po. Puglia n° 008 del 18 Giugno 2018, si ritiene di dover rappresentare alcune osservazioni in merito a quanto in esso contenuto.

L'intento di chi scrive non è certo mai stato contestare la sottrazione di competenze al personale DOS, bensì quello di segnalare e risolvere il contesto di incertezze, giuridiche ed operative, che si è venuto a creare per il combinato delle disposizioni regionali e centrali relative alla campagna AIB 2018; le ultime, effettivamente giunte quando nella nostra regione l'attività AIB era già stata codificata e regolamentata nell'ambito dell'apposita convenzione.

Le incertezze, derivano dalla evidente distonia esistente fra le previsioni relative alle competenze ed alle funzioni del personale DOS contenute nella circolare della Dir. Reg. VV.F. Puglia, nonché nella convenzione stipulata con la Regione, e l'interpretazione delle funzioni DOS contenuta nella circolare DCESTEAI 19964 dell'11 Giugno 2018. Infatti, mentre nei primi due documenti vengono confermate le abituali competenze di direzione delle squadre AIB di terra ed aeree, le indicazioni della DCESTEAI, recitano: "*omissis...la presenza del DOS non modifica la struttura gerarchica e delle responsabilità dell'intervento, il ROS (o il DTS negli interventi più complessi) coincide con il ruolo più elevato presente sulla scena..omissis...ROS e DTS si avvalgono quindi del DOS come si avvalgono di altre specifiche competenze quali TAS, GOS, NBCR, SAF, sommozzatori, eccetera, senza diminuzione del ruolo e senza trasferimento o delega al DOS della responsabilità nella gestione complessiva delle operazioni.*" Risulta pertanto difficile aderire all'affermazione riportata nel riscontro della Dir. Reg. VV.F. Puglia, secondo la quale quanto disposto nella propria circolare AIB sarebbe "*omissis....il compendio ponderato di tutte le*

fattispecie normative che afferiscono alla lotta attiva agli incendi boschivi...omissis...e gli indirizzi organizzativi sempre della DCESTEAIb dell'11 giugno 2018.”

A parere di questa S.R. detta distonia, in caso di eventuali contenziosi, anche giudiziari, per fatti accaduti in servizio, può potenzialmente esitare in difficoltà interpretative in danno al personale operativo DOS, anello debole della catena di comando.

È questa la motivazione principale e fondamentale della nostra richiesta di chiarimento ed eventuale rimodulazione della circolare AIB, richiesta rimasta in evasa.

Quale ulteriore contributo di chiarezza e senza volere innescare altre polemiche, si ribadisce che l'interpretazione delle funzioni del DOS contenuta nella circolare della Dir. Reg. VV.F. Puglia a questa S.R. Co.Na.Po. appare essere la più funzionale, anche perché in linea con le procedure operative regionali. Ciò non di meno occorre tenere nella massima considerazione l'esistenza di direttive centrali di diverso orientamento.

Nell'esame delle criticità presentate dallo scrivente, puntualmente fornito dalla Dir. Reg. VV.F. Puglia, al **punto 1** si sostiene, con piena ragione, che in nessuna delle indicazioni operative fornite la funzione del DOS è di supporto e non di direzione. Vengono poi citate numerose normative, anche di rango costituzionale, tutte tese a sostenere questa ipotesi. Ma è proprio questo il punto! Come appena detto sopra, la DCESTEAIb ha ritenuto di fornire indicazioni diverse circa le funzioni del DOS e ciò dovrebbe essere citato chiaramente insieme alle motivazioni che hanno portato ad adottare una procedura che, lo si ribadisce ulteriormente, ci vede d'accordo purché sia declinata in modo giuridicamente chiaro, cioè trasparente. Affermare che le indicazioni operative della Dir. Reg. VV.F. Puglia sono un “compendio Armonizzato”, in questa circostanza, appare quanto meno inappropriato.

In merito a quanto da voi rappresentato al **punto 2**, si osserva che si tratta della riproposizione della normativa adottata fino all'anno scorso e riproposta quest'anno, prima dell'emanazione della circolare DCESTEAIb 19964 dell'11 Giugno 2018. Si riconferma perciò quanto espresso sopra e cioè che le due indicazioni operative in merito alle funzioni del DOS non sono affatto sintoniche ma confliggenti e per nulla armonizzate. Inoltre, contrariamente a quanto da voi affermato non risulta affatto che nella circolare DCESTEAIb 19964 dell'11 Giugno 2018 si disponga che “*il DOS assume la direzione ed il coordinamento delle operazioni di spegnimento e contrasto a terra degli incendi boschivi, assumendo anche la responsabilità del coordinamento dei mezzi aerei qualora ne richieda l'intervento, oltre che del personale di altre amministrazioni e del volontariato che interviene.* Forse si tratta di un'altra circolare. La circolare in questione, con riferimento alla catena di comando del CNVVF, come già detto recita tutt'altro, chiarendo che “*la presenza del DOS non modifica la struttura gerarchica e delle responsabilità dell'intervento, il ROS (o il DTS negli interventi più complessi) coincide con il ruolo più elevato presente sulla scena*”.

Cioè l'esatto contrario di quanto da voi affermato nella nota di riscontro.

Anche quanto da voi affermato in merito al **punto 3** appare in linea con l'interpretazione delle funzioni del DOS precedente alla circolare DCESTEAIb 19964 dell'11 Giugno 2018. Naturalmente, se la funzione del DOS dall'11 Giugno 2018 si modifica, questi non sarà più colui che dirige l'intera operazione di spegnimento ma, come dispone la nuova direttiva centrale, svolgerà una funzione di supporto alla stregua del personale TAS, NBCR, ecc., ed in quanto tale, con tutta probabilità, giungerà sull'evento successivamente a chi ne ha la responsabilità complessiva.

Riguardo a quanto la Dir.Reg. in indirizzo dichiara in merito al **punto 4** non si ha nessuna incertezza nell'affermare che **quanto viene da voi asserito in merito alle competenze cartografiche del personale qualificato VVF è del tutto privo di fondamento e distante dalla realtà del Corpo**. Si tratta forse di una frase di stile, certo non della rappresentazione della realtà. Preoccupa leggere definizioni quali: **“mero inquadramento cartografico”** e **“semplice valutazione degli aspetti morfologici dei luoghi”**. Queste, riferite alla questione che ci occupa non sono solo inesatte, sono pericolose! Se è questa la conoscenza, l'idea che si ha della funzione cartografica (TAS), allora il CNVVF ha un problema, un grosso problema! Mi scuso per la rudezza delle parole ma la questione è talmente importante per l'operatività e per la sicurezza del personale da non accettare compromessi, nemmeno nelle definizioni. Ed è senza compromessi che il Co.Na.Po. afferma che l'impiego della cartografia, nelle sue diverse declinazioni, nelle operazioni di soccorso è cosa complessa, che attualmente non fa parte delle competenze acquisite dalla maggior parte dei qualificati VV.F. ed anche di molti funzionari, DVD compresi. La nostra è un'affermazione che vuole rappresentare con chiarezza una situazione reale, non addebitabile certo agli operatori ma alle deficienze dell'apparato di formazione. Un corso di qualche settimana per diventare CS o CR non insegna niente a nessuno, tanto meno l'uso delle informazioni spaziali nella gestione delle emergenze! Magari chi legge potrà riflettere sull'argomento e decidere di esaminarlo meglio! Lascia poi a dir poco stupiti la citazione sugli **“indirizzi organizzativi”**, sulla quale c'è scritto che: **“omissis...tutti vigili del fuoco posseggono le competenze per affrontare gli incendi, compresi gli incendi di vegetazione.....omissis”**. Cosa se ne dovrebbe dedurre, che siccome è scritto su una direttiva allora è vero? Su questo punto si evita ogni commento, poiché parla da solo!

In riferimento a quanto da voi dichiarato relativamente al **punto 5**, alla luce di tutto quanto sopra se ne evidenzia la contraddittorietà.

In ultimo, relativamente alla nostra segnalazione sull'opportunità della citazione nella procedura AIB della Dir. Reg. VV.F. Puglia delle più elementari regole di gestione generale dell'intervento ed in particolare del coordinamento del personale e dell'uso dei D.P.I., il Co.Na.Po. chiarisce che non si voleva certo contestare l'uso di soluzioni formali orientate alla mera citazione della normativa per sciogliere dubbi di coscienza. Piuttosto risulta stonato quanto riportato, sia per la forma sia per il contenuto, rispetto alle POS normalmente in uso. Per dirla in altre parole, ha dato l'idea che si trattasse di un modo di esprimersi magari adatto a dei volontari non professionisti, ma certamente non a dei vigili del fuoco professionisti, per i quali è sufficiente un richiamo alle norme sulla sicurezza, come d'altronde è in tutte le POS!

Per quanto sopra, si invitano le SS.LL. che leggono, anche per conoscenza, a dirimere e chiarire le problematiche esposte, nella convinzione che operare entro un quadro normativo e regolamentare chiaro sia un diritto ed una necessità primaria per gli operatori vigili del fuoco, oltre che elemento essenziale per il buon funzionamento dell'apparato di soccorso.

In attesa di immediato riscontro (la campagna AIB è in pieno svolgimento) si prega di voler gradire Distinti saluti.

Il Segretario Regionale
Co.Na.Po. Sindacato Autonomo VVF
Gianni CACCIATORE
